

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1078

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 21 dicembre 1983

**Norme concernenti gli ufficiali del disciolto corpo delle
guardie di Pubblica sicurezza in particolare posizione**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 10 ottobre 1974 n. 496 sono stati concessi ad una parte del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (che nella quasi totalità trovavasi già in pensione) notevoli benefici aggiuntisi a quelli già ottenuti con precedenti provvedimenti legislativi. In particolare, in base agli articoli 7 ed 8 si è avuta una vantaggiosa ricostruzione di carriera per gli ufficiali del ruolo ordinario arruolati con legge 26 gennaio 1942 n. 39, cessati dal servizio (si badi bene) in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa, mediante il computo dell'anzianità conseguita da ufficiale nelle forze armate di provenienza, anche se di complemento od in congedo illimitato.

Altra vantaggiosa ricostruzione di carriera è stata concessa con gli articoli 3, 4 e 5 di detta legge 10 ottobre 1974 n. 496

agli ufficiali del cosiddetto ruolo separato e limitato creato nell'aprile 1968 ed al quale confluirono, comportando esso la nomina immediata a maggiore, tutti i capitani anziani che non avevano prospettive di carriera perché prossimi al pensionamento, provenienti nella maggior parte da arruolamenti disposti per situazioni contingenti, in tempi diversi, con carattere di precarietà, dall'amministrazione della pubblica sicurezza —. A costoro, che si trovavano quasi tutti in quiescenza, pervenuti, grazie a tale ricostruzione, di colpo, dal grado di capitano a quello di colonnello è stato richiesto l'unico requisito di trovarsi in attività di servizio al 1° gennaio 1971. E qui non si spiega la differenza di trattamento fra costoro e quelli del ruolo ordinario provenienti dagli ufficiali delle altre forze ar-

mate ai quali è stata concessa la ricostruzione di carriera qualunque sia stata la data di cessazione dal servizio.

A tutto ciò si sono ulteriormente aggiunti altri benefici concessi agli ufficiali del ruolo separato e limitato con legge 1 aprile 1981 n. 121 concernente la riforma della pubblica sicurezza (articolo 36, punto 26, secondo comma, e articolo 96 lettera n) che prevedono rispettivamente una ricostruzione di carriera più agevole di quella già ottenuta e la non applicabilità, nei loro confronti, degli articoli 5, ultimo comma, e 9 della citata legge 10 ottobre 1974 n. 496, articoli con i quali il legislatore aveva tentato di arginare il fiume di concessioni contenuto nella legge medesima, negando a costoro, in considerazione di quanto già ottenuto, il beneficio previsto dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, articolo 2, comma secondo, e cioè l'attribuzione della classe di stipendio superiore.

Da tanta insperata, straripante provvidenza, sono rimasti esclusi, ingiustamente, gli ufficiali provenienti dai sottufficiali che, per malattia (quasi sempre contratta in servizio e per causa di esso) o per raggiunti limiti d'età (i più bassi fra tutti quelli degli statali, legati, per giunta al grado) hanno dovuto lasciare, stante la lentezza esasperante che caratterizzava allora la carriera, il servizio prima della creazione del ruolo separato e limitato (aprile 1968) nella maggior parte da capitano, ad appena 54 anni d'età, con una modestissima pensione e la famiglia ancora a carico e pertanto non si sono trovati in attività alla fatidica data del 1° gennaio 1971! Essi, inoltre, sono rimasti esclusi da tutte le altre provvidenze successivamente concesse alla categoria come i benefici combattentistici, l'equo indennizzo, ecc.

Alle ripetute istanze rivolte da costoro per ottenere la ricostruzione prevista dagli articoli 7 ed 8 della citata legge 10 ottobre 1974, n. 496, il Ministero dell'interno ha fatto osservare che essa opera soltanto nei confronti di coloro che nelle forze armate di provenienza avevano la qualifica di ufficiale, anche se di comple-

mento. In proposito è da notare che tale articolo 8 parla di ricostruzione di carriera mediante il « riconoscimento della anzianità posseduta nelle forze armate di provenienza » senza precisare se da ufficiale o da sottufficiale.

Sembra pertanto errata l'interpretazione anzidetta, che comunque non era certamente nelle intenzioni del legislatore il quale voleva con tale legge operare una sanatoria alle molte sperequazioni determinate da leggi e « leggine » settoriali ed ingiuste, emanate nel passato quali, ad esempio, quelle recanti vantaggiose ricostruzioni di carriera per gli ufficiali provenienti dalla PAI e, fin dal 1963 (legge 27 febbraio di tale anno), per quelli delle disciolte Milizie stradali e di frontiera, ignorando tutti gli altri che costituivano la maggioranza.

È da considerare che coloro che provenivano dai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (anch'esso forza armata), per i quali era richiesto il possesso delle laurea o del diploma di scuola media superiore nonché il grado minimo di brigadiere, avevano ovviamente una maggiore preparazione professionale acquisita con l'esperienza e con la frequenza dei corsi allievi guardie ed allievi sottufficiali. Inoltre, il concorso era unico per entrambe le categorie e quindi uguali le prove d'esame, con la differenza che i primi, superate tali prove, dovevano frequentare solo per tre mesi la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza mentre per i secondi, cioè coloro che provenivano dai sottufficiali, tale frequenza era di oltre un anno. Tuttavia alcuni di questi ultimi, e cioè quelli che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1971 e che pertanto fecero in tempo ad inserirsi nel ruolo separato e limitato, hanno conseguito, come si è detto, anch'essi tale ricostruzione in virtù degli articoli 3, 4 e 5 della citata legge 10 ottobre 1974, n. 496.

Da quanto sopra esposto, si deduce facilmente che la prima di dette leggi, cioè la n. 496 del 10 ottobre 1974, lungi dal costituire la sanatoria che si attendeva, ha operato una iniqua discriminazio-

ne fra gli appartenenti al Corpo stesso, mentre la seconda ossia la n. 121 del 1° aprile 1981 (riforma della pubblica sicurezza) riversando sempre sugli stessi altre provvidenze, ha risvegliato negli esclusi i sopiti, giusti risentimenti che la prima aveva suscitato.

Per tali motivi, in nome della più elementare giustizia distributiva ed in ossequio alla Costituzione, si rende necessaria un'azione riparatrice consistente nella estensione di alcune di dette provvidenze a coloro che, pur meritevoli quanto gli altri di ogni considerazione, sono rimasti esclusi da tutto, tenendo presente che un diniego mal si concilierebbe con la magnanimità dimostrata verso gli altri e che è stata tale da comprendere anche i morti.

Si consideri che coloro i quali sono rimasti esclusi da detti benefici hanno lasciato il servizio, per raggiunti limiti d'età o per malattia, quasi tutti negli

anni 1966-1967. Sarebbe stato sufficiente retrodatare di qualche anno la legge 2 aprile 1968 n. 408 per comprendere nel ruolo separato, che con esso si veniva ad istituire, anche costoro, evitando in tal modo di abbandonarli sul terreno di nessuno. Ma ciò non si volle fare, nonostante le insistenze degli interessati, e si addusse a motivo la eccezionalità dell'effetto retroattivo, del quale, peraltro, si doveva fare tanto abuso nei tempi immediatamente successivi (vedasi la legge sui benefici combattentistici e sull'equo indennizzo, nonché la legge in questione 10 ottobre 1974, n. 496).

Infine è da tener presente che la concessione delle invocate provvidenze, stante il numero piuttosto modesto degli interessati e la esclusione di qualsiasi competenza arretrata, comporterebbe una spesa molto limitata tale da poter essere affrontata con i normali mezzi di bilancio del Ministero dell'interno.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni, sono estese agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali del Corpo stesso, reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, in servizio ed in quiescenza, che non abbiano usufruito delle ricostruzioni di carriera e delle provvidenze previste da detti articoli nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6 riconoscendo ad essi per tale ricostruzione l'anzianità conseguita da sottufficiale, limitatamente al periodo di tempo già riconosciuto, ai soli fini economici, nella posizione di ufficiale.

Agli ufficiali anzidetti sono altresì riconosciuti i benefici concessi dall'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come modificata dalla legge 12 aprile 1976, n. 205.

Agli ufficiali aventi qualifica di ex combattente o partigiano non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, ultimo comma, e 9 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

Gli effetti giuridici ed economici, questi ultimi ai soli fini della pensione, conseguenti all'approvazione della presente legge, decorrono rispettivamente dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio attivo e dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Alla copertura della spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno.